

Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2012, n. 23-3978

Legge regionale 2 luglio 1999 n. 16 e s.m.i. - art. 51. Utilizzo dei fondi regionali da destinare alle zone montane e individuazione dei pesi percentuali dei parametri di riparto per l'anno 2012.

A relazione dell'Assessore Ravello:

Visto l'art. 51 della l.r. 2 luglio 1999 n. 16, con il quale si stabilisce che le risorse costituenti il Fondo regionale per la Montagna vengono ripartite per il 70% tra le Comunità Montane, una quota non superiore al 10% destinata ad iniziative della Giunta Regionale e la restante parte destinata al finanziamento dei progetti integrati delle Comunità Montane;

visto l'art. 53 della l.r. 2 luglio 1999 n. 16, con il quale vengono previsti i contributi nelle spese di funzionamento delle Comunità Montane e stabiliti i criteri di riparto;

preso atto che la somma complessiva resa disponibile sul bilancio di previsione per l'anno 2012, ammonta a complessivi 17.300.000,00 euro di cui 5.200.000,00 euro sul capitolo 241937 "Fondo regionale per la Montagna" ed euro 12.100.000,00 sul capitolo 156041 "Contributi nelle spese di funzionamento delle Comunità Montane";

ritenuto di utilizzare le dotazioni di cui al capitolo 156041 "Contributi nelle spese di funzionamento delle Comunità Montane" nel modo seguente:

- riservare la somma necessaria, pari a circa 700.000,00 euro, per il riparto fondi alle Comunità montane piemontesi secondo quanto previsto dall'art. 53 della l.r. 16/99 e s.m.i.,
- destinare la somma di euro 700.000,00 per il mantenimento dei servizi essenziali per la popolazione residente nei territori montani e rurali svantaggiati, in particolare per i servizi scolastici di cui all'art. 48 della citata L.r. 16/99;
- destinare la somma residua per il riparto fondi alle Comunità montane piemontesi per le spese di funzionamento secondo i criteri di superficie e popolazione nella misura rispettivamente del 70% e 30%;

ritenuto di utilizzare le dotazioni di cui al capitolo 241937 "Fondo regionale per la montagna" nel seguente modo:

- destinare la somma di euro 3.680.000,00 per il riparto fondi alle Comunità montane piemontesi secondo quanto previsto dall'art. 51 della l.r. 16/99 come modificato dall'art. 28 della l.r. 22/2009,
- destinare la somma di euro 520.000,00, pari al 10% del "Fondo regionale per la Montagna" per l'anno 2011, alle iniziative della Giunta Regionale di cui all'art. 51 comma 1 lettera b) della l.r. 16/99;
- riservare la somma di euro 1.000.000,00 per la liquidazione delle spese derivanti dell'attuazione dei progetti integrati finanziati ai sensi del programma aggiuntivo di intervento 2000/2006;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera a) della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 28 della l.r. 22/2009 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009), il settanta per cento delle risorse del fondo regionale per la montagna è ripartito tra le Comunità montane in proporzione alla superficie delle zone montane, all'altimetria delle stesse e alla classificazione di cui all'articolo 4 della legge (classificazione per fasce);

dato ulteriormente atto che, in base alla medesima disposizione, la Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, stabilisce annualmente le percentuali da assegnare ai parametri di ripartizione e le modalità per la loro individuazione;

considerato che, con l'entrata in vigore della l. 122/2010 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) e, in particolare, delle disposizioni contenute nell'articolo 14, commi 28 e seguenti, di tale legge, è emersa la necessità, per le amministrazioni regionali, di provvedere ad un complessivo riordino del sistema delle forme associative intercomunali;

rilevato che, in vista di una prossima incisiva revisione del ruolo, delle funzioni e delle finalità delle Comunità montane, si ritiene opportuno adottare una soluzione che garantisca, per l'anno 2012, la continuità finanziaria ai nuovi enti, riproponendo le modalità "storiche" di riparto dei fondi con l'attribuzione di un peso percentuale pari al cento per cento al solo parametro della superficie;

dato atto che, ai sensi del citato articolo 51 comma 1 lettera b) della l.r. 16/99, le azioni di iniziativa della Giunta regionale finanziano interventi, anche a carattere straordinario, mediante spese e contributi ad enti o a privati, per attività inerenti la promozione, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane; il successivo comma 3 dell'art. 51 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il programma delle iniziative che intende attuare nell'anno;

ritenuto di rinviare ad un successivo provvedimento l'approvazione dell'elenco delle azioni di iniziativa della Giunta regionale per l'anno 2012, ammesse a finanziamento ai sensi della norma prima citata;

sentita in merito alla definizione dei criteri di riparto per l'anno 2012 della quota del Fondo regionale per la montagna assegnata alle Comunità montane, in data 24 maggio 2012, la terza commissione consiliare, competente in materia;

ritenuto di incaricare la Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste alla predisposizione dei conseguenti atti di attribuzione dei fondi nell'ambito delle limitazioni imposte all'utilizzo del bilancio regionale stabilite dall'art. 2 della legge regionale 23 maggio 2012, n. 6;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1) di prendere atto che la somma complessiva resa disponibile sul bilancio di previsione per l'anno 2012, ammonta a complessivi 17.300.000,00 euro, di cui 5.200.000,00 euro sul capitolo 241937 "Fondo regionale per la Montagna" ed euro 12.100.000,00 sul capitolo 156041 "Contributi nelle spese di funzionamento delle Comunità Montane";

2) di utilizzare le dotazioni di cui al capitolo 156041 "Contributi nelle spese di funzionamento delle Comunità Montane" nel modo seguente:

- riservare la somma necessaria, pari a circa 700.000,00 euro, per il riparto fondi alle Comunità montane piemontesi secondo quanto previsto dall'art. 53 della l.r. 16/99 e s.m.i.,
- destinare la somma di euro 700.000,00 per il mantenimento dei servizi essenziali per la popolazione residente nei territori montani e rurali svantaggiati, in particolare per i servizi scolastici di cui all'art. 48 della citata L.r. 16/99;
- destinare la somma residua per il riparto fondi alle Comunità montane piemontesi per le spese di funzionamento secondo i criteri di superficie e popolazione nella misura rispettivamente del 70% e 30%;

3) di utilizzare le dotazioni di cui al capitolo 241937 "Fondo regionale per la montagna" nel seguente modo:

- destinare la somma di euro 3.680.000,00 per il riparto fondi alle Comunità montane piemontesi secondo quanto previsto dall'art. 51 della l.r. 16/99 come modificato dall'art. 28 della l.r. 22/2009;
- destinare la somma di euro 520.000,00 alle iniziative della Giunta Regionale di cui all'art. 51 comma 1 lettera b della l.r. 16/99;
- riservare la somma di euro 1.000.000,00 per la liquidazione delle spese derivanti dell'attuazione dei progetti integrati finanziati ai sensi del programma aggiuntivo di intervento 2000/2006;

4) di attribuire i seguenti pesi percentuali ai parametri di cui all'articolo 51, comma 1, lettera a), numero 2, come modificato dall'articolo 28 della l.r. 22/2009:

- superficie delle zone montane: 100
- altimetria: 0
- classificazione di cui all'articolo 4 della l.r. 16/1999 e s.m.i.: 0

5) di rinviare ad un successivo provvedimento l'approvazione dell'elenco delle azioni di iniziativa della Giunta regionale per l'anno 2012 da ammettere a finanziamento ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera b), della l.r. 16/1999;

6) di incaricare la Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste alla predisposizione dei conseguenti atti di attribuzione dei fondi nell'ambito delle limitazioni imposte all'utilizzo del bilancio regionale stabilite dall'art. 2 della legge regionale 23 maggio 2012, n. 6.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)